

## **Start-up: deroghe alla disciplina del contratto a tempo determinato e retribuzione dei lavoratori**

di Nicola Porelli

Il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 “ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, c.d. “Decreto sviluppo-bis” o “Decreto crescita 2.0”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, tra le altre cose, ha introdotto importanti novità per le c.d. *start-up* innovative.

Si sotto riporta una breve sintesi delle novità di interesse per i datori di lavoro: “liberalizzazione” del contratto a tempo determinato e aspetti retributivi.

<b>Le finalità delle <i>start-up</i> innovative (art. 25, comma 1)</b>	favorire la <b>crescita</b> sostenibile, lo <b>sviluppo</b> tecnologico, l' <b>occupazione</b> , in particolare giovanile; contribuire allo sviluppo di nuova <b>cultura imprenditoriale</b> ; creare un <b>ecosistema</b> maggiormente favorevole all'innovazione; promuovere maggiore <b>mobilità sociale</b> ; attrarre in Italia <b>talenti e capitali dall'estero</b> .
<b>Definizione delle <i>start-up</i> innovative (art. 25, commi 2-4)</b>	Si definisce <b>impresa <i>start-up</i> innovativa</b> :  una <b>società di capitali</b> , costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero, una <b>Societas Europaea</b> , residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del TUIR (DPR n. 917/1986),  <b>le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate</b> su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.  Le <b>Camere di commercio istituiscono un'apposita sezione speciale</b> del registro delle imprese, a cui le <i>start-up</i> innovative dovranno iscriversi per beneficiare della agevolazioni previste.  <b>Requisiti dell'impresa <i>start-up</i> innovativa</b> : la <b>maggioranza delle quote o azioni</b> rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci <b>sono detenute da persone fisiche</b> ; è costituita e <b>svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi</b> ; ha la <b>sede principale</b> dei propri affari e interessi <b>in Italia</b> ; a partire dal secondo anno di attività della <i>start-up</i> innovativa, <b>il totale del valore della produzione annua</b> , così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, <b>non deve essere superiore a 5 milioni di euro</b> ; <b>non distribuisce e non ha distribuito utili</b> ; ha, quale <b>oggetto sociale esclusivo</b> , lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di <b>prodotti o servizi innovativi ad alto valore</b>

	<p><b>tecnologico;</b>  <b>non è stata costituita da</b> una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.  <b>Inoltre:</b>  l'impresa <i>start-up</i> innovativa, deve possedere <b>almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:</b>  le <b>spese in ricerca e sviluppo</b> devono essere <b>uguali o superiori al 30%</b> del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della <i>start-up</i> innovativa. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della <i>start-up</i> innovativa;  impiego come <b>dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva</b>, di personale in possesso di titolo di <b>dottorato di ricerca</b> o che sta <b>svolgendo un dottorato di ricerca</b> presso un'università italiana o straniera, oppure  in <b>possesso di laurea</b> e che abbia svolto, da <b>almeno tre anni, attività di ricerca</b> certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;  <b>sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale</b> relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.</p> <p><b>Può</b> essere definita impresa <i>start-up</i> innovativa anche una <b>società già esistente</b> purché sia costituita e svolga attività d'impresa da non più di quarantotto mesi. In tal caso deve essere sottoscritta apposita dichiarazione dal rappresentante legale.</p> <p>Sono <b><i>start-up a vocazione sociale</i></b> le <i>start-up</i> innovative aventi i precedenti requisiti che operano nei settori indicati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio sanitarie. Formazione....).</p>
<p><b>Deroghe alla disciplina del contratto a tempo determinato (art. 28, commi 1-6 e 9)</b></p>	<p>Il "Decreto sviluppo-bis" introduce <b>deroghe alla disciplina del contratto a tempo determinato per le imprese <i>start-up</i> innovative</b> (D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla L. n. 92/2012 e n. 134/2012).</p> <p><b>Per il periodo:</b>  di 4 anni dalla data di costituzione di una <i>start-up</i> innovativa, <b>ovvero</b>  di 4 anni per le società costituite entro i due anni dall'entrata in vigore del decreto; ovvero 3 anni se è costituita entro i 3 anni precedenti; ovvero 2 anni se è costituita entro i 4 anni precedenti</p> <p>è possibile stipulare <b>contratti a tempo determinato "acausali"</b> (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001)</p> <p>per una <b>durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi.</b></p> <p><b>Intervalli tra contratti c.d. <i>stop and go</i>:</b>  La stipula di <b>più contratti successivi</b> è consentito <b>senza che siano rispettati gli intervalli di tempo</b> previsti dalla normativa (60 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi o 90 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi), anche senza soluzione di continuità.</p>

	<p><b>Durata massima</b> Decorso il <b>limite massimo di durata di 36 mesi</b> (anche come sommatoria di contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro) è <b>ammessa l'insaturazione di un ulteriore contratto a termine</b> (da stipularsi presso la DTL), per le attività inerenti all'oggetto sociale della <i>start-up</i>, per la durata residua massima di 12 mesi (da calcolarsi rispetto ai 4 anni dalla data di costituzione della <i>start-up</i>)</p> <p><b>In caso di</b> superamento dei limiti, prosecuzione o rinnovo oltre la durata massima fissata. rapporto a termine con società priva dei requisiti di <i>start-up</i> innovativa, <b>il rapporto di lavoro va considerato a tempo indeterminato.</b></p>
<p><b>Retribuzione dei lavoratori (art. 28, commi 7-8)</b></p>	<p>Il <b>trattamento retributivo</b> da corrispondere ai lavoratori assunti da parte di imprese <i>start-up</i> innovative è così costituito:</p> <p><b>una parte fissa</b> non inferiore al minimo tabellare (in base al livello di inquadramento e al contratto collettivo applicabile); <b>una parte variabile</b> consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse assegnazioni di opzioni per l'acquisto di quote o azioni di società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.</p> <p><b>La contrattazione collettiva</b> (oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) può definire: <b>criteri per l'individuazione sia dei minimi tabellari</b> per la promozione dell'avvio delle <i>start-up</i>, sia della parte variabile della retribuzione; <b>disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole</b> in tema di gestione del rapporto di lavoro alle necessità delle imprese innovative.</p>

*Nicola Porelli*  
ADAPT Professional Fellow